DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1998

recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia

[notificata con il numero C(1998) 1593]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/404/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 18,

considerando che, nel corso di un'ispezione effettuata dalla Commissione, sono state constatate gravi carenze in materia di esportazione di cavalli dalla Turchia verso la Comunità;

considerando che, a causa dei movimenti di equidi, tale situazione rappresenta una grave minaccia per il patrimonio equino degli Stati membri;

considerando che è pertanto necessario vietare la riammissione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea e l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dalla Turchia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'ammissione temporanea di cavalli registrati, il transito e la riammissione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea provenienti dalla Turchia.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[2] GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.